


COMUNE DI CASTELDACCIA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE
" I.U.C. "
(REGOLAMENTO IMU)

Approvato con delibera del consiglio comunale n° 33 del 23/07/2014

immediatamente eseguibile.

Casteldaccia, 21 agosto 2014



[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. ssa Patrizia La Barbera

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</i>	<i>Pag. 4 - 5</i>
<i>Art. 3</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>Pag. 5 - 6</i>
<i>Art. 5</i>	<i>BASE IMPONIBILE FABBRICATI</i>	<i>Pag. 6 - 7</i>
<i>Art. 6</i>	<i>BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 7</i>	<i>BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 8</i>	<i>BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 9</i>	<i>ESENZIONI</i>	<i>Pag. 9 - 10</i>
<i>Art. 10</i>	<i>DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 11</i>	<i>ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 12</i>	<i>PERTINENZE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 11 - 12</i>
<i>Art. 13</i>	<i>ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 14</i>	<i>VERSAMENTO IMU</i>	<i>Pag. 12 - 13</i>
<i>Art. 15</i>	<i>RIMBORSO IMU</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 16</i>	<i>INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO IMU</i>	<i>Pag. 13 - 14</i>
<i>Art. 17</i>	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>DICHIARAZIONE IMU</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 19</i>	<i>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>Pag. 15 - 16</i>

<i>Art. 21</i>	<i>PROCEDURE FALLIMENTARI</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 22</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 23</i>	<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 24</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 25</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 17</i>

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di CASTELDACCIA dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di CASTELDACCIA, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. L'IMU è la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC) istituita a far data dal 1° Gennaio 2014 dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ivi compresi i terreni incolti, siti nel territorio comunale.

L'imposta municipale propria non si applica, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, alle unità immobiliari adibite ad "abitazione principale" e relative "pertinenze", ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (*Abitazioni di tipo signorile*), A/8 (*Abitazioni in ville*) e A/9 (*Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici*), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CASTELDACCIA, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
3. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
4. La riserva di cui al comma 2. non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing). Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della

stipulazione e per tutta la durata del contratto.

2. In caso di unità immobiliare di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell'imposta per l'intera quota del 100% è il coniuge superstite cui è riservato il "diritto di abitazione" sulla casa adibita a residenza familiare (*comma 2, art.540 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge 19 maggio 1975 n. 151*).

ART. 5

BASE IMPONIBILE FABBRICATI

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (*Abitazioni e/o Residenze*) e nelle categorie catastali C/2 (*Magazzini e locali di deposito*), C/6 (*Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse*) e C/7 (*Tettoie chiuse o aperte*), con esclusione della categoria catastale A/10 (*Uffici e studi privati*);
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (*strutture di uso collettivo*) e nelle categorie catastali C/3 (*Laboratori per arti e mestieri*), C/4 (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi*) e C/5 (*Stabilimenti balneari e di acque curative*);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (*Uffici e studi privati*) e categoria catastale D/5 (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (*Negozi e botteghe*).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per

ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.
2. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - α) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
 - β) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
 - χ) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

La parte di valore che supera i 32.000,00 euro è soggetta all'IMU senza alcuna riduzione.

5. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in Comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 7

BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Per la facilitazione del contribuente nell'adempimento dell'imposta dovuta e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
4. In ottemperanza dell'art. 31, comma 20, della Legge n. 289 del 27/12/2002, il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, quando attribuisce ad un terreno la natura di "area fabbricabile", è tenuto a darne comunicazione al soggetto interessato, a mezzo posta, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. Se il contribuente non ha ricevuto alcuna comunicazione, in caso di successivo recupero da parte dell'Ufficio IMU non potranno essere richiesti né sanzioni né interessi moratori ma solo il tributo sull'area dovuto.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 dello stesso D.Lgs. n.504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 8

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- Edifici per i quali è stata emessa Ordinanza di demolizione o ripristino.

Non costituiscono, altresì, motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

ART. 9

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1. e 2. spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Non è dovuta l'IMU di cui all'art.13 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e successive modificazioni, relativa ai *"fabbricati rurali ad uso strumentale"*, di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto Legge n.201 del 2011.
5. Non è dovuta l'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5. e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 10 DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU

1. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione annuale, il Consiglio Comunale delibera le aliquote IMU avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro i termini fissati dalla normativa vigente, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

3. Per l'anno 2014 l'aliquota viene così determinata:

- aliquota pari all'0,9 per cento (9 per mille), applicabile alle categorie immobiliari che non usufruiscono di agevolazioni ai sensi del presente regolamento.

ART. 11

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per <<abitazione principale>> si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. L'abitazione principale sarà applicabile ad <<una sola>> unità immobiliare se il contribuente ed il suo nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente in un compendio immobiliare costituito da due o più unità immobiliari separatamente accatastate con l'attribuzione di distinte rendite catastali.
3. L'Imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ART. 12

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si definiscono <<pertinenze>> le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, con la coincidenza di titolarità tra abitazione e pertinenze (art. 817 del Codice Civile) ed ai due requisiti:

- soggettivo, rappresentato dalla volontà effettiva di creare il vincolo strumentale e funzionale tra il bene principale e quello accessorio;
 - oggettivo, consistente nel rapporto funzionale tra abitazione e pertinenze.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:
 - C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
 - C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
 - C/7: tettoienella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 3. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.
 4. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata.
 5. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

ART. 13

ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. E' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'IMU prevista dall'art.1, comma 707, della Legge n.147 del 27/12/2013, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 14

VERSAMENTO IMU

1. L'imposta municipale propria (IMU) è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'IMU deve essere effettuato in autotassazione mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, o con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate, approvato con D.M. Del 23/11/2012, o con altra modalità prevista dalla normativa vigente.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre.
4. Il versamento della prima rata "Acconto" (*scadenza 16 Giugno*) è eseguito calcolando il 50% dell'imposta dovuta con l'applicazione delle aliquote dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata "Saldo" (*scadenza 16 Dicembre*) è eseguito, calcolando il conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno con l'applicazione delle aliquote deliberate per l'anno in corso dal Comune. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto termine.
6. Il versamento IMU non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a Euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di "acconto" e di "saldo".

ART. 15 RIMBORSO IMU

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso IMU entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 12,00 (dodici/00) per ciascun anno di imposta.

ART. 16

INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO IMU

1. La misura annua degli interessi per l'attività di Accertamento IMU è determinata in misura pari al tasso di "interesse legale".
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura pari al tasso di "interesse legale" spettano al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 17

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Per l'omesso, insufficiente e tardivo versamento IMU si applica la sanzione del 30%.
2. Per i casi ove sia previsto l'obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU:
 - omessa Dichiarazione: sanzione del 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00;
 - infedele Dichiarazione: sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2. Sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 18

DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'IMU a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

ART. 19

AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU

1. Il Comune, relativamente all'imposta municipale propria (IMU), procede alla rettifica delle Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'Accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito Avviso motivato. Gli Avvisi di Accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli Avvisi di Accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli Avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli Avvisi di Accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile IMU.
3. Il Funzionario Responsabile IMU, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione degli importi IMU "*quota a favore del Comune*" accertati a debito con quelli accertati a credito riferite ad annualità diverse non prescritte.

ART. 20

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Avviso di

Accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21

PROCEDURE FALLIMENTARI

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro nomina, devono presentare all'Ufficio IMU del Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

1. Con Deliberazione della Giunta Municipale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

ART. 23

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile IMU, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

ART. 24
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa di legge in materia di "Imposta Municipale Propria"

Le norme del presente regolamento d'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART.25
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2014.